



Ordine

dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
BERGAMO

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983
n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Regolamento per attribuzione incarichi professionali di consulenza e/o collaborazione con l'Ordine TSRM e PSTRP di Bergamo

Approvato con delibera n. 8 nella seduta del 07.02.2024



Articolo 1 - Premessa e oggetto del regolamento

Con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, viene sancita la nascita della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con le relative articolazioni territoriali. Le funzioni degli Ordini, quali organi ausiliari dello Stato, sono stabilite dal d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233, dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3 e s.m.i.

Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi professionali individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a soggetti esterni all’Ordine TSRM e PSTRP di Bergamo (di seguito denominata anche “Ente”), nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un’organica disciplina in materia di incarichi e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze qualificate, da svolgere in maniera autonoma, e si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, riguardanti l’esame e l’analisi su una questione d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un documento, che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato, nel quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti attività di approfondimento con prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili nell’ambito di uno specifico programma dell’Ente;
- c) incarichi di consulenza, consistenti nell’acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente, idonei ad orientare l’azione dei propri organi;
- d) incarichi di assistenza, consistenti nella prestazione di servizi di affiancamento e supporto in relazione ai procedimenti di competenza della Federazione e dei suoi organi, che implicano anche la predisposizione di atti, provvedimenti, comunicazioni di rilevanza interna ed esterna;
- e) altre collaborazioni occasionali, non rientranti nelle precedenti tipologie, ad alto contenuto professionale.

2. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Federazione; non comporta l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede dell’Ente.

Le prestazioni possono essere rese nell’ambito di rapporti contrattuali come segue:

- a) contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, che si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile;
- b) contratto di lavoro autonomo, di natura professionale affidato a soggetti che svolgono l’attività oggetto dell’incarico in via continuativa e con carattere di professionalità, anche in ragione dell’iscrizione ad albi od Ordini professionali. Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.



Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare dagli atti propedeutici al conferimento:

- a) deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno degli uffici dell'Ordine, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno degli uffici dell'Ordine;
- b) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ordine per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste eventualmente la laurea magistrale, congiunta a particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, nonché altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all'impegno, anche temporale, prevedibile ed alla effettiva utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e degli usi e tariffe del settore, ove presenti.

2. La competenza alla proposta di affidamento degli incarichi è del componente del Consiglio direttivo che intende avvalersene, nel rispetto delle deleghe di competenza, che assumerà la funzione di Responsabile unico del procedimento (di seguito indicato anche come "RUP").

3. Il Consiglio direttivo può conferire ad esperti esterni incarichi con affidamento diretto, nel rispetto dei limiti di valore previsti dalla normativa vigente, appositamente motivati nell'atto di conferimento, previa ricognizione interna ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, senza l'esperimento di procedure di selezione, nel caso di attività comportanti prestazioni da parte di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Articolo 3 - Elenco di accreditamento di esperti

1. Al fine del rispetto del principio di confronto concorrenziale e di rotazione degli incarichi, l'Ordine può istituire un elenco e relativi sotto elenchi di accreditamento di esperti di elevata specializzazione, ai quali affidare incarichi di collaborazione, studio, ricerca, nonché consulenza ed assistenza.

2. L'elenco ed i relativi sotto elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di esperti idonei allo svolgimento delle diverse tipologie di prestazioni; in relazione a ciascuna figura professionale indicata, il Consiglio direttivo individua altresì gli specifici requisiti per l'accesso alla corrispondente categoria.

3. Il Consiglio direttivo, ai fini della formazione dell'elenco e dei relativi sotto elenchi, indice con cadenza biennale avviso pubblico riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.

4. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine per almeno dieci giorni e la relativa iscrizione nell'elenco ha durata biennale; al fine di favorire la rotazione, ciascun interessato può richiedere la iscrizione in una solo categoria ed al massimo in due sotto elenchi.



5. Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

6. In caso di eccezionali ragioni debitamente motivate, per incarichi di particolare importanza da conferire a soggetti altamente qualificati e di comprovata esperienza, il Consiglio direttivo può prescindere dall'attingimento dall'elenco.

Articolo 4 – Requisiti

1. Sono requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3:

- a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali, anche non definitive, ovvero l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale;
- d) non essere destinatario di misure di prevenzione;
- e) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e delle situazioni previste dal Dlgs 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- g) il possesso dei requisiti per contrarre con la Amministrazione pubblica;
- h) per i professionisti iscritti a Ordini o albi, non avere riportato sanzioni disciplinari;
- i) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni per gravi motivi riconducibili allo stesso;
- j) l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente;
- k) il possesso di comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria, ovvero di iscrizione ad Ordini o albi.

2. L'avviso pubblico determina gli ulteriori requisiti specificamente richiesti per l'iscrizione nell'elenco e nei relativi sotto elenchi.

Articolo 5 - Incarichi conferiti a dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con dipendenti di altra Amministrazione pubblica è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, come previsto dall'art. 53 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e normativa di riferimento.

2. Gli incarichi a dipendenti di altra Amministrazione pubblica sono disciplinati dalla normativa sul pubblico impiego.

3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri enti od Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro ovvero alla comunicazione nei confronti della stessa nei casi previsti dalla legge.



4. Il contratto di lavoro autonomo in nessun caso può valere a costituire in capo al soggetto Incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

Articolo 6 - Limiti per l'affidamento di incarichi

1. Il soggetto Incaricato, salvo che sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione con altri enti che non siano incompatibili con quella prestata. La prestazione oggetto di incarico deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può comportare attività esecutiva né la possibilità di rappresentare l'Ordine a meno di espressa autorizzazione scritta o di delega da parte del Presidente. Le opinioni comunicate dall'Incaricato all'esterno e nei confronti di soggetti terzi nell'ambito delle attività oggetto di incarico non riflettono necessariamente la posizione dell'Ordine e sono quindi espresse a titolo personale dall'Incaricato.

2. È possibile affidare gli incarichi in argomento a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ordine nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è effettuata dal componente del Consiglio direttivo competente per la proposta di affidamento, prima della delibera di incarico. Le parti contraenti sono tenute a comunicare l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione della prestazione; cause sopravvenute di incompatibilità o di conflitto d'interesse costituiscono motivo di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

3. Prima della formalizzazione dell'incarico, il collaboratore deve rilasciare specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Dlgs 39/2013, sulla inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità fra l'incarico proposto ed altre cariche che lo stesso ricopre. Il collaboratore, inoltre, dovrà presentare il proprio curriculum vitae, accettando esplicitamente che lo stesso venga pubblicato nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale.

4. Nella delibera di affidamento è necessario dare atto che il soggetto prescelto non si trovi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interesse con riguardo allo specifico incarico.

Articolo 7 - Formalizzazione dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene previa delibera del Consiglio direttivo a valere anche quale impegno di spesa e mediante scambio di lettera di incarico e della relativa accettazione, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati almeno:

- definizione dell'oggetto dell'incarico;
- la decorrenza e la durata dell'incarico;
- le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- il compenso della collaborazione e le modalità di quantificazione;
- gli obblighi per l'Incaricato e per la Federazione;
- le facoltà di recesso e di risoluzione;
- riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso o in occasione dell'incarico;
- foro territorialmente competente in via esclusiva in caso di controversie, coincidente con quello ove ha sede l'Ordine;
- dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del Dlgs 231/2001 della Costituzione etica e dei regolamenti dell'Ordine;
- informativa sul trattamento dati personali ed eventuale nomina a responsabile del trattamento.



2. Per determinare la congruità del compenso della collaborazione, il componente del Consiglio direttivo proponente l'incarico fa riferimento, di regola, alle seguenti modalità di quantificazione:

- a) esperienza e competenza professionali ed impegno richiesto, anche in termini di ore/persona;
- b) tariffe anche in termini di ore/persona ed usi del settore professionale, ove presenti.

3. La determinazione del compenso di spettanza del prestatore d'opera è definita sulla base di un tariffario congruito dal componente del Consiglio direttivo proponente l'incarico e della cui congruità dovrà dare atto la delibera del Comitato centrale e/o da tariffe professionali periodicamente approvate dai Collegi e Ordini di appartenenza, se esistenti, ovvero ai prezzi di mercato da verificarsi anche mediante indagini, quali quelle desumibili da ricognizioni presso associazioni di categoria e/o altre amministrazioni. In ogni caso, il compenso deve essere proporzionato alla tipologia, ai contenuti professionali, all'impegno richiesto, alla complessità e della durata dell'incarico, in modo da perseguire i criteri di economicità e di efficacia.

4. Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese, anche generali, sostenute in occasione delle prestazioni espletate.

5. La proroga o il rinnovo del contratto di incarico professionale stipulato può avvenire per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento del professionista Incaricato.

6. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

7. Le attività eventualmente svolte dall'Incaricato oltre il termine di scadenza, ove richieste dall'Ordine e di riconosciuta utilità della stessa, saranno regolate in coerenza con l'incarico stesso e quindi con l'importo ivi previsto.

8. Le prestazioni oggetto di incarico sono affidate all'Incaricato senza vincolo di esclusività; l'Ordine, pertanto, ove lo ravvisi opportuno, potrà avvalersi in tutto o in parte anche di altri professionisti nelle materie e per le attività oggetto di incarico.

9. L'Incaricato dovrà collaborare con l'Ordine e con i suoi incaricati nel rispetto dei principi deontologici e di buona fede e correttezza.

Articolo - 8 Soglie di importo e relative procedure

1. L'affidamento di incarichi è di competenza del Consiglio direttivo ed è regolato secondo le seguenti soglie di importo:

a) al di sotto di 20.000 euro, al netto di imposte di legge, possono essere assegnati in via diretta, nel rispetto dei principi di esperienza e specializzazione, purché sia dimostrata l'idoneità del soggetto Incaricato a svolgere le prestazioni richieste, risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da apposita documentazione attinente all'incarico da espletare;

b) da 20.000 euro fino al di sotto di 40.000 euro, al netto di imposte di legge, sono affidati previa comparazione dei curricula e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, individuati dalla Federazione anche sulla base di un principio di rotazione



tra i soggetti iscritti nella corrispondente categoria presente nell'elenco e nei relativi sotto elenchi di cui all'art. 3. Se non esistono in tal numero, in rapporto alla natura dell'incarico, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente;

c) superiore a 40.000 euro, al netto di imposte di legge, l'affidamento degli incarichi avviene mediante procedura comparativa con la pubblicazione di uno specifico avviso di selezione sul sito istituzionale della Federazione. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, il Responsabile del procedimento all'uopo individuato dal Consiglio direttivo può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile da sottoporre alla valutazione del Consiglio direttivo

3. Il calcolo del valore stimato di un incarico è basato sull'importo totale pagabile, al netto di imposte di legge; il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.

Articolo 9 - Conferimento di incarichi in forma diretta

1. In deroga alle disposizioni precedenti il Consiglio direttivo su proposta del Responsabile del procedimento, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) qualora ci si trovi in presenza di una particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio direttivo, che non consente l'utile effettuazione di alcuna procedura di selezione comparativa;

b) quando le procedure selettive mediante avviso pubblico siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione;

c) per incarichi di assistenza legale giudiziale o pre-giudiziale, affidati in via fiduciaria e nel rispetto di esperienza e competenza, con applicazione delle tariffe forensi e nel rispetto del principio di economicità. In quest'ultimo caso, laddove si renda opportuno formare un collegio difensivo a tutela dell'Ordine composto di più professionalità ed esperienze specifiche, l'incarico di assistenza giudiziale può essere conferito anche a più professionisti. Per gli incarichi di assistenza giudiziale si applicano, di regola, le tariffe medie tra minimo e massimo riferite al corrispondente valore della causa.

2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico professionale deve essere acquisito il curriculum vitae del professionista individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea, in relazione allo specifico incarico considerato, comprovante l'adeguata capacità del suddetto professionista.

Articolo 10 - Criteri per la selezione comparativa

1. Per la scelta del professionista a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri:

a) requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;

b) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nella richiesta avanzata dal Responsabile del procedimento richiedente.



Articolo 11 - Selezione mediante avviso pubblico

1. Qualora ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1, lett. c), il Consiglio direttivo, nell'ambito dei propri poteri, predispone tramite gli uffici interni un apposito avviso pubblico per la selezione dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

2. L'avviso sarà oggetto di pubblicazione almeno sul sito Internet istituzionale e dovrà contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, e le modalità di svolgimento e gli obiettivi;
- b) i requisiti richiesti;
- c) la tipologia e la durata dell'incarico;
- d) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
- e) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale e offerta economica);
- f) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande di partecipazione alla selezione ed i curricula.

3. Il Consiglio direttivo, coadiuvato dal Responsabile del procedimento, procede alla selezione degli esperti valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito dell'eventuale colloquio e le eventuali offerte economiche e redige una graduatoria.

4. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso:

- a) requisiti professionali ed esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- b) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
- c) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, a titolo non esaustivo: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, etc;
- d) gli ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nell'avviso, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

5. La valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base delle professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

6. Per la valutazione di incarichi che presentino profili di particolare complessità, il Consiglio direttivo può anche nominare una Commissione giudicatrice, i cui membri sono individuati all'interno degli iscritti agli albi degli Ordini afferenti alla Federazione stessa e/o da soggetti particolarmente qualificati in rapporto all'incarico da conferire, ai quali verrà corrisposto esclusivamente un rimborso spese. Della procedura di valutazione, la Commissione redige sintetico verbale conservato agli atti della procedura.



7. Al fine di meglio valutare le competenze dei candidati, che - in relazione alle predette verifiche - presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire, potranno essere convocati per un colloquio orale, cui è attribuito un peso preventivamente stabilito nell'avviso di selezione non potrà, comunque, essere superiore ad un terzo del totale.

La valutazione dei curricula può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista per l'esecuzione dell'incarico.

All'esito della valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui, ove previsti, il Responsabile del procedimento provvede a redigere la graduatoria di merito e ad emettere i provvedimenti di competenza. L'esito della procedura comparativa è pubblicato sul sito Internet istituzionale.

Articolo 12 - Liquidazione del compenso

1. La liquidazione del compenso previsto è disposta previa verifica, da parte del Consiglio direttivo e/o dal Responsabile del procedimento e/o da parte del Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, del buon esito dell'incarico mediante riscontro dell'attività svolte dall'Incaricato, nonché dei risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento, con rilascio del relativo nulla osta e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari normativamente previsti.

2. La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

Articolo 13 - Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello sua deliberazione da parte del Consiglio direttivo ed è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Devono considerarsi derogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente incompatibili con il presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.